

Bruxelles, 14 luglio 2026
(OR. en)

11947/26

RC 16
COMER 115
MI 785

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 368 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO relativa all'attuazione e esecuzione del regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 368 final.

All.: COM(2026) 368 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 14.7.2026
COM(2026) 368 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**relativa all'attuazione e esecuzione del regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alle sovvenzioni estere distorsive
del mercato interno**

{SWD(2026) 183 final}

1. INTRODUZIONE

Il regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno⁽¹⁾ (il "regolamento") è stato adottato per affrontare le distorsioni sul mercato interno provocate dalle sovvenzioni concesse da paesi terzi a imprese che esercitano attività economiche nell'Unione europea (l'"Unione"). Il regolamento mira a garantire condizioni di parità sul mercato interno consentendo alla Commissione europea ("Commissione") di individuare, valutare e, se necessario, porre rimedio alle sovvenzioni estere distorsive.

Prima dell'adozione del regolamento, le imprese attive nell'Unione potevano finanziare attività economiche sul mercato interno con sovvenzioni concesse da paesi terzi. Questo accadeva in qualsiasi settore dell'economia e comprendeva, tra l'altro, la partecipazione a procedure di appalto pubblico, l'acquisizione di imprese o l'esercizio di qualsiasi altra attività economica nell'Unione. Tali sovvenzioni estere non erano soggette alle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato. Il quadro giuridico dell'Unione non conteneva alcun meccanismo per contrastare le distorsioni sul mercato interno provocate da tali sovvenzioni estere, poiché i meccanismi tradizionali di difesa commerciale si applicano solo alle importazioni di merci commercializzate. Il regolamento è stato concepito come uno strumento orizzontale a integrazione delle vigenti norme dell'Unione in materia di concentrazioni, antitrust, aiuti di Stato, appalti pubblici e politica commerciale, con l'obiettivo di preservare la concorrenza leale e l'integrità del mercato interno.

Esso si basa su principi non discriminatori e criteri oggettivi, riguarda tutti i settori e tutte le attività economiche e affronta le distorsioni sul mercato interno provocate da sovvenzioni estere e si applica nel pieno rispetto degli obblighi internazionali. La Commissione, pur ribadendo il proprio impegno a favore di un dialogo e di una cooperazione costruttivi con le autorità dei paesi terzi e gli operatori economici, continuerà a utilizzare tutti gli strumenti investigativi e procedurali disponibili nell'ambito del regolamento per garantirne l'effettiva applicazione e salvaguardare la parità di condizioni sul mercato interno.

Scopo della presente relazione è presentare al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati del primo riesame del regolamento.

La presente relazione è elaborata a norma dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento, che impone alla Commissione di riesaminare l'attuazione e il rispetto del regolamento, in particolare per quanto riguarda l'esecuzione degli articoli 4, 5, 6 e 9 e delle soglie di notifica di cui all'articolo 20, paragrafo 3, e all'articolo 28, paragrafi 1 e 2. Nell'ambito del suo riesame, la Commissione dovrebbe anche riferire in merito agli sviluppi delle relazioni internazionali per quanto riguarda i sistemi di controllo delle sovvenzioni dei paesi terzi.

Il regolamento è entrato in vigore il 13 gennaio 2023 ed è diventato applicabile il 13 luglio 2023. L'obbligo di notifica preventiva delle concentrazioni, a norma dell'articolo 21 del regolamento, e nel contesto delle procedure di appalto pubblico, a norma dell'articolo 28 dello stesso regolamento, è divenuto applicabile il 13 ottobre 2023. La presente relazione riguarda pertanto il periodo iniziale di tre anni di attuazione ed esecuzione del regolamento.

L'esecuzione del regolamento è di competenza esclusiva della Commissione. La competenza per l'applicazione per quanto riguarda le concentrazioni e il ricorso generale al meccanismo di indagine d'ufficio spetta alla DG Concorrenza (DG COMP), mentre la

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (GU L 330, 23.12.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2560/oj>).

competenza per l'applicazione per quanto riguarda le procedure di appalto pubblico e il ricorso a meccanismi investigativi d'ufficio connessi alle procedure di appalto pubblico e a forme analoghe di spesa pubblica spetta alla DG Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI (DG GROW). Tale ripartizione delle competenze rispecchia le rispettive esperienze dei servizi nell'applicazione delle norme in materia di concorrenza e appalti pubblici e sostiene l'applicazione coerente del regolamento sulle sovvenzioni estere.

Il riesame della Commissione relativo al primo periodo di attuazione ed esecuzione del regolamento si basa su una combinazione di elementi di prova qualitativi e quantitativi, comprese le informazioni ottenute mediante uno studio di riesame del regolamento, condotto da un contraente esterno⁽²⁾. Il riesame tiene conto anche dei contributi raccolti in occasione della consultazione pubblica condotta dalla Commissione (una consultazione pubblica mirata, un questionario pubblico per ricavare riscontri specifici in relazione all'attuazione del regolamento e un invito a presentare contributi)⁽³⁾, come pure del riesame interno della Commissione sulle proprie prassi.

Nel complesso, in base al primo periodo di attuazione ed esecuzione del regolamento, lo strumento è adatto allo scopo e contribuisce al suo obiettivo di preservare le condizioni di parità sul mercato interno. Per quanto riguarda la notifica preventiva delle concentrazioni e nel contesto degli appalti pubblici, la Commissione ha già avviato diverse indagini approfondite, alcune delle quali si sono concluse con l'impegno delle parti ad affrontare le distorsioni individuate sul mercato interno provocate dalle sovvenzioni estere. Per quanto riguarda l'esame d'ufficio, la Commissione ha avviato diverse indagini approfondite, che al momento della pubblicazione sono ancora in corso, e si è avvalsa dei suoi poteri di ispezione e di intervento. I riscontri dei portatori di interessi confermano che gli obiettivi del regolamento sono ampiamente riconosciuti e sostenuti. I portatori di interessi d'altra parte sostengono che il regolamento crea costi sproporzionati, in particolare nel contesto delle procedure di notifica preventiva e chiedono una semplificazione delle norme e una maggiore certezza del diritto per quanto riguarda alcune nozioni del regolamento.

Il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione contiene ulteriori dettagli tratti dal riesame.

2. ESITI DEL RIESAME

2.1. Attuazione iniziale del regolamento e azioni della Commissione per fornire orientamenti ai portatori di interessi

2.1.1. Azioni della Commissione

Il 10 luglio 2023 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 recante modalità dettagliate di attuazione da parte della Commissione delle procedure a norma del regolamento (UE) 2022/2560 (regolamento di esecuzione). Il regolamento di esecuzione definisce tra l'altro i moduli di notifica preventiva da presentare alla Commissione in virtù del regolamento⁽⁴⁾. Il regolamento di esecuzione e i moduli allegati

⁽²⁾ [Contratto quadro multiplo misto per la prestazione di servizi di consulenza di esperti e di studi nel contesto delle indagini e dell'applicazione relative alle sovvenzioni estere](#) (COMP/2023/OP/0017).

⁽³⁾ Relazione di sintesi sulla consultazione pubblica sulla relazione di riesame del regolamento, disponibile all'indirizzo "Di la tua" alla pagina [Sovvenzioni estere – relazione di riesame](#).

⁽⁴⁾ Nell'allegato I del regolamento di esecuzione figura il modulo FS-CO relativo alla notifica di una concentrazione a norma del regolamento e nell'allegato II figura il modulo FS-PP relativo alla notifica nel contesto delle procedure di appalto pubblico a norma del regolamento. Il regolamento di esecuzione riguardava anche le norme in materia di accesso al fascicolo e informazioni riservate, le prescrizioni relative alla trasparenza, le norme per il calcolo dei termini e il processo di indagine

hanno consentito di mettere rapidamente in pratica le procedure di esecuzione basate sulle notifiche.

Dall'entrata in vigore del regolamento, la Commissione è intervenuta in vari modi per fornire orientamenti ai portatori di interessi e aumentare la trasparenza, come indicato in modo specifico di seguito.

Nel luglio 2024, un anno dopo l'inizio dell'applicazione del regolamento, i servizi della Commissione hanno pubblicato un documento di lavoro che forniva una prima serie di chiarimenti sulle nozioni chiave del regolamento⁽⁵⁾. Nel documento figuravano le prime indicazioni sull'interpretazione delle nozioni fondamentali del regolamento e, in particolare, i fattori da considerare per valutare l'esistenza di una distorsione e la metodologia applicata nella valutazione comparata.

Sul sito web della Commissione, i servizi della Commissione aggiornano regolarmente una serie di domande e risposte dedicate al regolamento⁽⁶⁾. Tali aggiornamenti rispondono a problematiche ricorrenti che emergono nella pratica. Forniscono orientamenti supplementari relativi a vari argomenti, tra cui aspetti procedurali e giurisdizionali (ad esempio gli obblighi di notifica, le eccezioni a norma del regolamento di esecuzione, il calcolo delle soglie e i contributi finanziari esteri).

Nel gennaio 2026 la Commissione ha pubblicato una serie di orientamenti relativi al regolamento, un passo decisivo verso una maggiore prevedibilità e trasparenza per i portatori di interessi⁽⁷⁾. Tali orientamenti riguardano tra l'altro la valutazione della distorsione sul mercato interno provocata da sovvenzioni estere, la valutazione comparata e i poteri di intervento della Commissione per quanto riguarda le concentrazioni o nel contesto delle procedure di appalto pubblico che ricadono al di sotto delle soglie stabilite.

Infine la Commissione pubblica regolarmente informazioni sui casi, sulle versioni non riservate delle decisioni adottate a conclusione delle indagini approfondite a norma del regolamento, come pure una sintesi delle decisioni di avviare indagini approfondite, e note informative specifiche sul regolamento riguardanti sviluppi specifici della disciplina (come i primi 100 giorni di esecuzione del regolamento⁽⁸⁾), gli orientamenti riguardanti il regolamento⁽⁹⁾ e sulla sua prassi decisionale (come la nota sulla prima decisione finale con impegni adottata a norma del capo sulle concentrazioni, del regolamento nel caso FS.100011)⁽¹⁰⁾). Inoltre per i procedimenti in materia di concentrazione, la DG COMP dispone di un registro dedicato al regolamento, che permette di migliorare la trasparenza e

della Commissione, compresi i dettagli procedurali per consentire all'impresa oggetto di indagine di proporre impegni.

(⁵) Documento di lavoro dei servizi della Commissione — [Initial clarifications on the application of Article 4\(1\), Article 6 and Article 27\(1\) of Regulation \(EU\) 2022/2560 on foreign subsidies distorting the internal market](#), SWD(2024) 201 final.

(⁶) Sito web della DG COMP — [Domande e risposte](#).
Sito web della DG GROW — [Domande e risposte](#).

(⁷) Comunicazione della Commissione — [Orientamenti riguardanti l'applicazione di alcune disposizioni del regolamento \(UE\) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno](#) C(2026) 42 final.

(⁸) Competition FSR brief (N. 1, febbraio 2024) — [The Foreign Subsidies Regulation – 100 days since the start of the notification obligation for concentrations](#).

(⁹) Competition FSR brief (N. 1, marzo 2026) — [Guidelines on the implementation of the Foreign Subsidies Regulation \('FSR Guidelines'\) – Shedding light on key concepts](#).

(¹⁰) Competition FSR brief (N. 1, dicembre 2025) — [The e&/PPF Telecom case – Interference on the foreign subsidies line to the EU](#).

di informare il pubblico in merito ai casi di concentrazione in corso, a seguito della loro notifica formale⁽¹¹⁾.

I servizi della Commissione dialogano inoltre con gli Stati membri attraverso una rete dedicata di punti di contatto nazionali e gruppi di esperti della Commissione; in più dialogano con portatori di interessi quali gli operatori della giustizia e le associazioni di imprese organizzando conferenze su varie questioni relative al regolamento, facendo maggiore chiarezza sulle loro prassi.

2.1.2. *Esiti del riesame*

Le azioni della Commissione volte a fornire ulteriori orientamenti riguardo al regolamento sono state accolte con favore e considerate positive. Il riesame, tuttavia, mette in luce i settori che, secondo i portatori di interessi, necessitano di maggiore certezza del diritto, in particolare per quanto riguarda una serie di concetti sostanziali del regolamento e l'applicazione del quadro analitico nei singoli casi. Di seguito sono riportati alcuni esempi specifici.

Per quanto riguarda la nozione di contributi finanziari esteri erogati dalle autorità pubbliche di paesi terzi ai sensi dell'articolo 3 del regolamento, i portatori di interessi ammettono la necessità di una definizione ampia che potrebbe includere una vasta gamma di misure per individuare le sovvenzioni potenzialmente distorsive, ma, secondo i loro riscontri, una nozione ampia di contributi finanziari esteri crea problemi quando le imprese devono raccogliere le informazioni pertinenti in paesi diversi e determinare se insorga l'obbligo di notifica preventiva a norma del regolamento.

Per quanto riguarda la valutazione della distorsione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento, i portatori di interessi segnalano difficoltà nel prefigurare le modalità di applicazione di detta nozione nei singoli casi. Tra i fattori che contribuiscono all'incertezza evocati figura il corpus limitato di prassi decisionali della Commissione al momento delle attività di consultazione svolte in preparazione della relazione.

Per quanto riguarda le sovvenzioni estere che maggiormente rischiano di provocare distorsioni sul mercato interno ai sensi dell'articolo 5 del regolamento, i portatori di interessi osservano che, sebbene siano considerate un indicatore utile, permangono alcune incertezze in merito alle sovvenzioni che "*facilitano direttamente una concentrazione*" o consentono la presentazione di "*un'offerta indebitamente vantaggiosa*".

Per quanto riguarda la valutazione comparata di cui all'articolo 6 del regolamento, i portatori di interessi accolgono con favore la possibilità di effettuarla nell'ambito del regolamento. Tuttavia la sua pertinenza pratica è ritenuta limitata in quanto non vi sono ancora esempi di come la Commissione applicherebbe tale valutazione nella pratica.

2.2. **Dal primo periodo di esecuzione del regolamento si evince che lo strumento è adatto allo scopo**

Le azioni di esecuzione del regolamento svolte dalla Commissione si articolano in tre procedure principali:

- a) **notifica preventiva con effetto sospensivo delle concentrazioni** in cui almeno una delle imprese partecipanti alla fusione, l'impresa acquisita o l'impresa comune è stabilita nell'Unione e genera nell'Unione un fatturato totale pari ad almeno

⁽¹¹⁾ Presso la DG GROW si stanno attualmente valutando le possibilità di aumentare la trasparenza dei procedimenti nell'ambito degli appalti pubblici, garantendo nel contempo la riservatezza delle procedure nazionali di appalto pubblico.

500 milioni di EUR e i contributi finanziari totali ricevuti dalle imprese partecipanti alla concentrazione sono stati superiori a 50 milioni di EUR nei tre anni precedenti la conclusione dell'accordo, l'annuncio dell'offerta pubblica o l'acquisizione di una partecipazione di controllo;

- b) **notifica preventiva con effetto sospensivo nelle procedure di appalto pubblico** in cui il valore stimato dell'appalto pubblico è di almeno 250 milioni di EUR, o di 125 milioni di EUR per gli appalti pubblici suddivisi in lotti, e i contributi finanziari totali concessi all'offerente e ai suoi principali subappaltatori e fornitori ammontavano ad almeno quattro milioni di EUR nei tre anni precedenti la notifica. Nei casi in cui alle parti coinvolte nell'appalto pubblico siano concessi contributi finanziari inferiori alla soglia di quattro milioni di EUR, tali parti devono comunque presentare una dichiarazione;
- c) **procedura d'ufficio** in cui la Commissione può avviare un'indagine di propria iniziativa per indagare su tutte le altre situazioni di mercato.

Nel complesso, in base al primo periodo di esecuzione del regolamento si può affermare che lo strumento è adatto allo scopo e funziona correttamente nella pratica. Il regolamento è considerato uno strumento efficace per colmare le lacune normative che esistevano prima della sua adozione. Inoltre l'obiettivo di garantire condizioni di parità sul mercato interno è considerato legittimo e proporzionato. Sin dall'inizio dell'esecuzione del regolamento, l'esecuzione di quest'ultimo è progredita costantemente e la Commissione ha acquisito una preziosa esperienza nel dare esecuzione alle disposizioni sostanziali e procedurali.

2.2.1. Indagini d'ufficio a norma del regolamento

2.2.1.1. Informazioni sui casi

La Commissione valuta sempre se vi siano elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un'indagine d'ufficio, sulla base della propria analisi, delle informazioni inviate dai portatori di interessi e delle indagini sulle informazioni di mercato, a seconda dei casi.

In due casi, al momento della pubblicazione, la Commissione ha avviato indagini approfondite a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento:

- a) **caso FS.100068 – Nuctech:** l'11 dicembre 2025 la Commissione ha avviato un'indagine approfondita per valutare se le attività di produzione e vendita di sistemi di individuazione delle minacce e di prestazione dei relativi servizi di manutenzione svolte nell'Unione da Nuctech beneficiassero di sovvenzioni estere potenzialmente distorsive del mercato interno. Le sovvenzioni estere individuate in via preliminare assumono la forma di sovvenzioni dirette, di misure fiscali preferenziali e finanziamenti agevolati e possono essere tali da migliorare la posizione concorrenziale di Nuctech nel mercato interno e avere incidenza negativa sulla concorrenza⁽¹²⁾. Il caso è stato avviato nell'aprile 2024 con l'adozione di una decisione che imponeva a Nuctech di sottoporsi ad accertamenti a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento ("decisione di accertamento").
- b) **caso FS.100143 – Goldwind:** il 3 febbraio 2026 la Commissione ha avviato un'indagine approfondita per valutare le attività di produzione e vendita di turbine eoliche e di prestazione dei relativi servizi di manutenzione svolte nell'Unione da

⁽¹²⁾ [Sintesi dell'avviso relativo all'apertura di un'indagine approfondita nel caso FS.100068 – NUCTECH a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera d\) del regolamento \(UE\) 2022/2560](#) GU C, C/2026/545, 23.1.2026, ELI:

Goldwind. Le sovvenzioni estere individuate in via preliminare assumono la forma di sovvenzioni dirette, di misure fiscali preferenziali e finanziamenti agevolati sotto forma di prestiti. La Commissione ritiene in via preliminare che tali sovvenzioni estere possano migliorare la posizione concorrenziale di Goldwind nel mercato interno e possano avere un'incidenza negativa sulla concorrenza⁽¹³⁾.

2.2.1.2. Riesame da parte degli organi giurisdizionali dell'Unione

Nel contesto delle indagini d'ufficio, alcuni atti investigativi della Commissione sono stati oggetto di riesame da parte degli organi giurisdizionali dell'Unione:

- a) **Causa T-284/24 – Nuctech:** nel maggio 2024, Nuctech ha proposto ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale avverso la decisione di accertamento della Commissione⁽¹⁴⁾. Allo stesso tempo, Nuctech ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori volta a ottenere la sospensione dell'esecuzione della decisione di accertamento della Commissione in attesa dell'esito del procedimento principale⁽¹⁵⁾. Nell'agosto 2024 il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori⁽¹⁶⁾, confermata successivamente in appello dal vicepresidente della Corte di giustizia nel marzo 2025⁽¹⁷⁾. Al momento della pubblicazione della presente relazione, il procedimento relativo al ricorso di annullamento della decisione di accertamento è ancora pendente dinanzi al Tribunale.
- b) **Causa T-335/26 – Goldwind:** nel maggio 2026 Goldwind ha proposto ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale avverso la richiesta di informazioni⁽¹⁸⁾ della Commissione e una domanda di provvedimenti provvisori volta a ottenere la sospensione di tale richiesta⁽¹⁹⁾. La richiesta di informazioni era stata inviata nell'ambito dell'indagine approfondita sulle attività di Goldwind nel settore eolico dell'UE nel caso FS.100143. Al momento della pubblicazione, i procedimenti relativi a entrambe le domande sono ancora pendenti dinanzi al Tribunale.

2.2.1.3. Esiti del riesame

La procedura d'ufficio consente alla Commissione di valutare e affrontare le sovvenzioni estere potenzialmente distorsive che incidono su qualsiasi situazione di mercato e sull'attività economica nel mercato interno. Gli esiti del riesame indicano che il meccanismo di indagine d'ufficio funziona come previsto e che le disposizioni pertinenti costituiscono un quadro efficace per perseguire l'obiettivo del regolamento di garantire condizioni di parità nel mercato interno.

⁽¹³⁾ [Sintesi dell'avviso relativo all'apertura di un'indagine approfondita nel caso FS.100143 - Goldwind a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera d\) del regolamento \(UE\) 2022/2560](#) GU C, C/2026/1120, 18.2.2026, ELI:

⁽¹⁴⁾ Causa T-284/24, *Nuctech Varsavia e Nuctech Netherlands/Commissione*, GU C, C/2024/4107, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2024/4107/oj>.

⁽¹⁵⁾ Causa T-284/24 R, *Nuctech Warsaw Company Limited Sp. z o.o. e Nuctech Netherlands BV/Commissione*, ECLI:EU:T:2024:564.

⁽¹⁶⁾ Causa T-284/24 R, Ordinanza del presidente del Tribunale del 12 agosto 2024, GU C, C/2024/5824, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2024/5824/oj>.

⁽¹⁷⁾ Causa C-720/24 P(R), Ordinanza del vicepresidente della Corte del 21 marzo 2025, ECLI:EU:C:2025:205.

⁽¹⁸⁾ Causa T-335/26, *Goldwind Science & Technology/Commissione*, procedimento principale, ricorso depositato il 29 maggio 2026.

⁽¹⁹⁾ Causa T-335/26 R, *Goldwind Science & Technology/Commissione*, domanda di provvedimenti provvisori, depositata il 29 maggio 2026.

Sebbene le indagini siano tuttora in corso e il loro esito resti quindi impregiudicato, il regolamento consente alla Commissione di agire sulla base di elementi sufficienti riguardanti l'esistenza di sovvenzioni estere che provocano distorsioni sul mercato interno. In assenza del regolamento, la Commissione non sarebbe stata in grado di condurre tali indagini e valutare se le distorsioni sul mercato interno fossero provocate da sovvenzioni estere. Secondo i riscontri dei portatori di interessi, vi è incertezza quanto alla durata delle indagini d'ufficio. L'esperienza iniziale maturata nell'esecuzione del regolamento indica tuttavia che la durata varia e richiede più tempo, in particolare, nei casi in cui le imprese oggetto di accertamenti impiegano più tempo nel fornire le informazioni richieste. In alcuni casi, i tempi sono influenzati anche dai ricorsi presentati dinanzi agli organi giurisdizionali dell'UE.

2.2.2. Notifica delle concentrazioni a norma del regolamento

2.2.2.1. Informazioni sui casi

L'obbligo di notifica preventiva delle concentrazioni è entrato in applicazione il 13 ottobre 2023 e, al 31 maggio 2026, la Commissione aveva ricevuto 273 notifiche formali. Di tali casi, 247 sono stati chiusi dopo l'esame preliminare, quattro sono stati ritirati durante la fase di esame preliminare, mentre per 19 casi l'esame preliminare era ancora in corso.

In tre casi la Commissione ha avviato indagini approfondite:

- a) **Caso FS.100011 — e& / PPF Telecom** Il caso riguardava l'acquisizione di PPF Telecom Group (esclusa la sua attività in Cechia), un operatore di telecomunicazioni attivo in Cechia, Bulgaria, Ungheria, Serbia e Slovacchia, da parte di Emirates Telecommunications Group (e&), un operatore con sede negli Emirati arabi uniti. Le sovvenzioni estere individuate dalla Commissione, che assumevano la forma di garanzia statale illimitata, sovvenzioni e prestiti, dopo l'operazione potevano comportare una distorsione della concorrenza a livello del soggetto risultante dalla fusione. Per rispondere a tali preoccupazioni, le parti si sono impegnate a eliminare la garanzia statale e ad attuare una gestione separata tra e& e le attività in questione svolte nell'UE. La versione finale non riservata della decisione con impegni è pubblicata sul sito web della DG COMP⁽²⁰⁾.
- b) **Caso FS.100156 – ADNOC / Covestro** Il caso riguardava l'acquisizione di Covestro, un produttore tedesco di prodotti chimici, da parte di ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company). La Commissione ha ritenuto che le sovvenzioni estere, tra cui una garanzia statale illimitata a favore di ADNOC e un aumento di capitale a favore di Covestro, creassero distorsioni sia nel processo di acquisizione sia nelle attività successive all'acquisizione. Le parti si sono impegnate a modificare lo statuto di ADNOC per eliminare la garanzia statale e concedere in licenza alcuni brevetti Covestro agli operatori di mercato. Una versione provvisoria non riservata della decisione con impegni è pubblicata sul sito web della DG COMP⁽²¹⁾.
- c) **FS.100253 — JD.COM/CECONOMY**: il caso riguarda l'acquisizione di Ceconomy AG, un dettagliante tedesco specializzato nel settore dell'elettronica di

⁽²⁰⁾ [Commission decision of 24.9.2024 finding that, with the binding commitments, the foreign subsidies in the concentration do not distort the internal market \(Case FS.100011 – e&/PPF Telecom Group\)](#), C(2024) 6745 final.

⁽²¹⁾ [Provisional non-confidential version of Commission decision of 14.11.2025 on finding that, with the binding commitments the foreign subsidies in the concentration do not distort the internal market \(Case FS.100156 – ADNOC/COVESTRO\)](#), C(2025) 7800 final/2.

consumo e degli elettrodomestici, da parte di JD.com, una società appartenente a un gruppo con sede in Cina che gestisce un'attività di vendita al dettaglio e una piattaforma di commercio elettronico online in Cina. Nel corso dell'indagine preliminare la Commissione ha ritenuto che vi fossero elementi sufficienti per affermare l'esistenza di sovvenzioni estere distorsive del mercato interno dell'UE e il 28 maggio 2026 ha avviato un'indagine approfondita. Al momento della pubblicazione, l'indagine approfondita era in corso.

Durante il periodo di riesame, la Commissione non ha esercitato i poteri conferitile dall'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento che le consentono di richiedere la notifica preventiva di concentrazioni al di sotto delle soglie stabilite dal regolamento stesso (poteri di intervento).

2.2.2.2. Esiti del riesame

L'esperienza iniziale maturata nella procedura di notifica delle concentrazioni di cui al regolamento indica che lo strumento è adatto allo scopo. I principali elementi emersi dall'esame sono illustrati di seguito.

Il numero di notifiche (circa 100 all'anno) ha superato le previsioni iniziali della Commissione (30-40 all'anno, come stimato nella valutazione d'impatto che accompagna la proposta di regolamento⁽²²⁾). La Commissione ha chiuso circa il 97 % delle concentrazioni notificate dopo un esame preliminare, senza avviare un'indagine approfondita. Tale quota è coerente con l'esito dei casi esaminati e liquidati nella fase I di cui al regolamento (CE) n. 139/2004, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("regolamento sulle concentrazioni")⁽²³⁾.

Al momento della pubblicazione, la Commissione aveva avviato tre indagini approfondite in merito ad altrettante concentrazioni; due di queste ultime erano state approvate a determinate condizioni dopo aver accettato gli impegni offerti dalle parti notificanti volti a porre rimedio alle potenziali distorsioni sul mercato provocate da sovvenzioni estere. L'indagine approfondita relativa a una concentrazione era ancora in corso al momento della pubblicazione.

Il regolamento consente alla Commissione di esaminare le concentrazioni, individuare l'esistenza di sovvenzioni estere nelle concentrazioni che potrebbero effettivamente o potenzialmente causare distorsioni nel mercato interno e affrontarle mediante il procedimento previsto dal regolamento stesso. I due casi conclusi con impegni dimostrano l'importante ruolo svolto dal regolamento nel mantenere condizioni di parità e indicano agli acquirenti che, sebbene l'Unione rimanga aperta agli investimenti, tali investimenti saranno esaminati per verificare la presenza di sovvenzioni estere e garantire che non provochino distorsioni del mercato interno.

I portatori di interessi ritengono che la soglia del fatturato a livello dell'UE sia una misura chiara e adeguata per individuare le operazioni pertinenti. Accolgono inoltre con favore l'approccio del regolamento alle imprese comuni, in cui il fatturato è calcolato sulla base del fatturato dell'impresa comune anziché sulla base di quello delle società madri⁽²⁴⁾; tale

⁽²²⁾ [Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Impact Assessment Accompanying the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on foreign subsidies distorting the internal market](#)

⁽²³⁾ Secondo le statistiche ufficiali pubblicate sul sito della Commissione, negli ultimi cinque anni la quota di casi risultati compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, senza impegni e già nella fase iniziale dell'esame, è variata annualmente tra il 93 % e il 99 %.

⁽²⁴⁾ Il fatturato dell'impresa comune, anziché quello delle sole attività ausiliarie, è considerato un indicatore migliore di un'attività economica autonoma.

approccio comporta una riduzione delle operazioni soggette a notifica rispetto a quanto previsto dal regolamento sulle concentrazioni.

Dal primo periodo di esecuzione del regolamento si evince il valore dei contatti tra le équipes della Commissione responsabili dei casi e le parti notificanti in fase di prenotifica, molto apprezzati e sfruttati. I portatori di interessi hanno elogiato le équipes della Commissione per la loro prontezza nel reagire, fatto che ha favorito la chiarezza e l'efficienza del processo di notifica. I portatori di interessi hanno inoltre accolto con favore le eccezioni agli obblighi di comunicazione previste dal regolamento di esecuzione e la possibilità di chiedere alla Commissione l'esonero dalla comunicazione di determinate informazioni.

I risultati del riesame evidenziano inoltre due importanti preoccupazioni dei portatori di interessi. La prima riguarda la raccolta di dati relativi ai contributi finanziari esteri che le imprese devono effettuare prima di una notifica. I portatori di interessi ritengono che tale raccolta sia dispendiosa in termini di risorse e che le informazioni raccolte possono non essere pertinenti all'individuazione di un rischio di distorsione. La seconda preoccupazione riguarda l'incertezza percepita in merito al potere di intervento della Commissione. Tale incertezza è ritenuta potenzialmente pregiudizievole ai fini della pianificazione delle operazioni e delle valutazioni dei rischi, nonostante la legittimità dell'obiettivo del potere di intervento, ossia individuare le concentrazioni al di sotto della soglia che potrebbero comportare sovvenzioni estere distorsive.

2.2.3. Notifiche presentate nell'ambito di procedure di appalto pubblico a norma del regolamento

2.2.3.1. Informazioni sui casi

A norma del capo 4 del regolamento gli operatori economici sono tenuti a notificare o dichiarare i contributi finanziari esteri quando partecipano ad appalti pubblici di valore elevato, in particolare quando il valore stimato dell'appalto supera 250 milioni di EUR o 125 milioni di EUR se l'appalto è suddiviso in lotti e l'operatore economico ha ricevuto contributi finanziari esteri totali pari almeno a quattro milioni di EUR per paese terzo nei tre anni precedenti.

Dall'inizio dell'obbligo di notifica entrato in applicazione il 13 ottobre 2023 e fino al 31 maggio 2026, la Commissione ha ricevuto 5 150 comunicazioni da parte di operatori economici partecipanti a 863 procedure di appalto pubblico, tra cui 4 293 dichiarazioni, 733 notifiche e 124 notifiche preventive. Relativamente a questi casi, la Commissione ha avviato quattro indagini approfondite, una delle quali ha dato luogo a una decisione finale con impegni, mentre tre casi sono stati chiusi a seguito del ritiro degli operatori economici dalle procedure di appalto pubblico.

- a) **Caso FSP.100147 – Fornitura di materiale rotabile ferroviario in Bulgaria:** il 16 febbraio 2024 la Commissione ha avviato un'indagine approfondita per valutare se CRRC Qingdao Sifang, parte del gruppo CRRC, un'impresa statale cinese, abbia ricevuto sovvenzioni estere che le hanno consentito di presentare un'offerta indebitamente vantaggiosa per un progetto ferroviario bulgaro. Il 26 marzo 2024, a seguito del ritiro dell'operatore economico dalla procedura d'appalto, il caso è stato chiuso senza adottare una decisione finale a norma dell'articolo 31 del regolamento.
- b) **Casi FSP.100151 e FSP.100154 – Progettazione, costruzione e gestione di un parco fotovoltaico in Romania:** il 3 aprile 2025 la Commissione ha avviato due

indagini approfondite per valutare se i) Shanghai Electric UK Ltd. e Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Company e ii) ENEVO Group – LONGi Solar Technologie Consortium avessero ricevuto sovvenzioni potenzialmente distorsive nella procedura di appalto pubblico aperta per la progettazione, la costruzione e la gestione di un parco fotovoltaico in Romania. Il 7 giugno 2024 entrambi i casi sono stati chiusi senza adottare una decisione finale a norma dell'articolo 31 del regolamento a seguito del ritiro degli operatori economici dalla procedura di appalto pubblico.

- c) **Caso FSP.103117 – Progettazione e costruzione, acquisto di veicoli e servizi di manutenzione della linea viola della metropolitana di Lisbona in Portogallo:** l'offerta del consorzio guidato da Mota-Engil Engenharia e Construção, S.A. ("Mota-Engil") è stata dichiarata compatibile, subordinatamente all'assunzione di impegni, il 21 aprile 2026. La procedura aperta di appalto pubblico per "Progettazione e costruzione, acquisto di veicoli e servizi di manutenzione della linea viola della metropolitana di Lisbona" è stata indetta dalla società Metropolitano de Lisboa, E.P.E. L'offerta presentata da Mota-Engil si avvaleva della partecipazione di Portugal CRRC, un'impresa appartenente al gruppo CRRC, in qualità di subappaltatore principale per la fornitura di materiale rotabile e servizi connessi. La Commissione ha riscontrato elementi di prova della presenza di sovvenzioni estere sotto forma di sovvenzioni pubbliche, misure fiscali e compensazioni derivanti da appalti pubblici, eccedenti il fatturato che sarebbe stato ottenuto nell'ambito di una procedura competitiva, trasparente e non discriminatoria, che ha consentito a Portugal CRRC di presentare un'offerta vantaggiosa al consorzio guidato da Mota-Engil e, successivamente, ha consentito al consorzio di presentare un'offerta indebitamente vantaggiosa, falsando in tal modo la concorrenza nella procedura di appalto pubblico. Per rispondere a tali preoccupazioni, Mota-Engil si è impegnata a sostituire Portugal CRRC con Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna ("PESA") per l'intera durata del periodo di esecuzione del contratto. Al momento della pubblicazione, la versione finale non riservata della decisione con impegni non era ancora stata pubblicata.

Oltre a tali indagini approfondite, la Commissione ha dichiarato irregolari due offerte a causa di comunicazioni incomplete.

- a) **Casi FSP.101606 e FSP.101626 – Decisioni che dichiarano irregolare una gara d'appalto:** le decisioni rientravano nel caso FSP.101606 che riguardava un'offerta per la costruzione di una lunga galleria nell'ambito di una gara d'appalto in Polonia, e nel caso FSP.101626, che riguardava un'offerta per la fornitura di computer e stazioni di lavoro nell'ambito di una gara d'appalto in Francia. In entrambi i casi la Commissione ha adottato una decisione che dichiarava incomplete le notifiche presentate dai rispettivi operatori economici e imponeva loro di presentare una notifica completa entro dieci giorni lavorativi. Poiché le notifiche non sono state completate entro il termine stabilito, nel marzo 2025 la Commissione ha adottato decisioni che dichiaravano irregolari entrambe le offerte. Infine le amministrazioni aggiudicatrici hanno respinto le offerte irregolari ed entrambi gli operatori economici sono stati esclusi dalle procedure di appalto pubblico.

La Commissione ha inoltre il potere di chiedere la notifica preventiva dei contributi finanziari esteri nell'ambito di una procedura di appalto pubblico che non raggiunge le soglie pertinenti, a norma dell'articolo 29, paragrafo 8, del regolamento. Durante il periodo di riesame, la Commissione ha esercitato tale potere per la prima volta.

- a) **Caso FSP.103175 – Richiesta di notifica preventiva:** tale richiesta è stata emessa nel novembre 2025 e riguardava due procedure di appalto pubblico indette per la costruzione di vari tratti di un'autostrada in Croazia. Poiché l'operatore economico tenuto a presentare la notifica preventiva non ha rispettato l'obbligo di comunicazione, l'amministrazione aggiudicatrice pertinente ha chiesto, a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento, all'anzidetto operatore economico di presentare la notifica omessa. Infine l'amministrazione aggiudicatrice ha ritenuto l'offerta "*inammissibile, inadeguata e tecnicamente inaccettabile*" e ha escluso l'operatore economico dalla procedura.

2.2.3.2. Esiti del riesame

Il primo periodo di esecuzione del regolamento da parte della Commissione dimostra che il quadro giuridico è adatto allo scopo e consegue gli obiettivi previsti, anche se un ulteriore perfezionamento sarebbe utile.

Il sistema si è dimostrato efficiente, trattando un numero di comunicazioni superiore al previsto e conducendo nel contempo un esame approfondito solo in un numero limitato di casi. Oltre alle indagini approfondite, ai casi di irregolarità e a una richiesta di notifica preventiva, i casi in cui gli operatori economici, riluttanti a condividere le informazioni sui contributi finanziari esteri ricevuti, si sono ritirati dalle procedure di appalto pubblico, favorendo in tal modo una concorrenza più leale, dimostrano l'effetto deterrente del regolamento.

La Commissione ha rispettato scadenze ravvicinate e ha completato gli esami preliminari entro 20 giorni lavorativi, nonostante la complessità del quadro procedurale. Tutto questo è stato accolto positivamente dai portatori di interessi, poiché la certezza del diritto per le imprese si è rafforzata e le procedure di appalto si sono svolte correttamente. Inoltre gli orientamenti offerti in modo coerente dalla Commissione agli Stati membri e il dialogo regolare e costruttivo con i portatori di interessi sono stati ampiamente accolti con favore, promuovendo una maggiore chiarezza e cooperazione nell'attuazione del quadro giuridico.

Persistono tuttavia alcune difficoltà, in particolare la scarsa conoscenza del regolamento da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e l'omessa notifica da parte degli operatori economici. Il confronto tra le procedure di appalto di maggior valore pubblicate su Tenders Electronic Daily (TED)⁽²⁵⁾ e quelle con almeno una notifica a norma del regolamento suggerisce una progressiva diminuzione del livello di conformità. Dopo un significativo aumento delle notifiche a norma del regolamento, passate dal 40 % al 70 % nei primi due anni di esecuzione, alla fine del 2025 la conformità è scesa al 45 %.

Inoltre tra le principali preoccupazioni sollevate dai portatori di interessi figurano gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, determinati, a loro avviso, da ampi obblighi di comunicazione, soglie di comunicazione e moduli di notifica complessi. Le difficoltà nell'individuare e comunicare i contributi finanziari esteri spesso comportano l'incompletezza dei fascicoli e inducono la Commissione a raccogliere i dati mancanti durante l'esame preliminare. I termini ravvicinati, aggravati dall'assenza di un meccanismo di sospensione dei termini, rendono particolarmente difficoltosa la valutazione, soprattutto nei casi complessi.

Sebbene siano stati compiuti progressi nel fornire orientamenti e nel migliorare la trasparenza, i portatori di interessi continuano a sostenere che sono necessari sia un

⁽²⁵⁾ [TED – gare d'appalto UE, supplemento della Gazzetta ufficiale dell'UE - TED.](#)

miglioramento e una semplificazione mirati del quadro giuridico attuale sia una maggiore trasparenza per favorire un'esecuzione più coerente e una maggiore prevedibilità.

2.3. Sviluppi nei sistemi di controllo delle sovvenzioni dei paesi terzi

In conformità dell'articolo 52, paragrafo 2 del regolamento, nell'ambito del suo riesame, la Commissione riferisce in merito agli sviluppi delle relazioni internazionali per quanto riguarda i sistemi di controllo delle sovvenzioni dei paesi terzi.

Lo studio di riesame del regolamento ha quindi anche valutato gli sviluppi sopramenzionati. Gli esiti del riesame sono presentati in modo più dettagliato nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione.

In sintesi, il riesame indica che dall'adozione del regolamento non sono intervenuti sostanziali cambiamenti nei sistemi di controllo delle sovvenzioni dei paesi terzi. Di conseguenza, il regolamento rimane pertinente per affrontare le distorsioni nel mercato interno provocate dalle sovvenzioni estere, che non sono colte con i tradizionali meccanismi di difesa commerciale dell'Unione.

Continuare a monitorare gli sviluppi rimane tuttavia importante, soprattutto alla luce dell'evoluzione delle politiche industriali dei paesi terzi e delle potenziali riforme future a livello internazionale.

3. VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Sulla base degli esiti del riesame, l'obiettivo generale del regolamento rimane valido oltre ad essere ampiamente riconosciuto come importante contributo alla salvaguardia delle condizioni di parità nel mercato interno.

Per quanto riguarda le nozioni di fondo del regolamento, i portatori di interessi hanno segnalato la necessità di una maggiore certezza e chiarezza del diritto, esigenza tipicamente associata all'attuazione di un nuovo quadro giuridico. A tal proposito, la Commissione ha intrapreso una serie di iniziative per chiarire alcune nozioni del regolamento, tra cui figurano la recente pubblicazione degli orientamenti relativi al regolamento, la pubblicazione delle versioni non riservate delle decisioni finali adottate a conclusione delle indagini approfondite, gli aggiornamenti periodici delle domande e risposte (Q&A) e la pubblicazione di note informative sul regolamento. La Commissione continuerà a seguire tali pratiche anche in futuro. La Commissione prevede inoltre che il progressivo aumento della pratica nel trattamento dei casi a norma del regolamento offrirà maggiore chiarezza ai portatori di interessi e contribuirà a una migliore comprensione delle nozioni specifiche del regolamento.

La Commissione continuerà inoltre a dialogare con i portatori di interessi e le autorità degli Stati membri in merito al regolamento.

Sulla base degli esiti del riesame, non è opportuno apportare modifiche strutturali al regolamento.

Nel rispetto delle priorità della Commissione per il periodo 2024-2029, il riesame ha affrontato anche gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese, comprese le piccole e medie imprese, nel processo di attuazione.

3.1. In merito alla procedura d'ufficio prevista dal regolamento

Dal riesame emerge un ampio riconoscimento del ruolo e dell'obiettivo della procedura d'ufficio prevista dal regolamento.

Il recente passaggio di due casi esaminati d'ufficio a un esame approfondito, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento, offre ulteriori informazioni sull'approccio della Commissione nel valutare le sovvenzioni estere potenzialmente distorsive.

Per quanto riguarda le preoccupazioni espresse dai portatori di interessi in merito alla durata delle indagini d'ufficio, la Commissione osserva che tale durata è in gran parte riconducibile al livello di complessità dei singoli casi, ai procedimenti promossi dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione e al grado di cooperazione delle imprese oggetto dell'indagine.

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che non siano necessarie misure immediate riguardanti la procedura d'ufficio. La Commissione ribadisce il suo impegno a sfruttare appieno tali procedure ogniqualvolta necessario per garantire che il mercato interno, la competitività e la sicurezza economica dell'UE non siano compromessi da sovvenzioni estere distorsive. La Commissione continuerà ad adoperarsi per aumentare la trasparenza e fornire ulteriori informazioni sul suo approccio ai casi esaminati d'ufficio seguendo le pratiche delineate nella presente relazione e nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna.

3.2. In merito alle notifiche a norma del regolamento

Come confermato dal riesame, la procedura di notifica preventiva delle concentrazioni rimane un importante strumento di esecuzione del regolamento, che consente alla Commissione di individuare e affrontare le sovvenzioni estere distorsive nel contesto delle concentrazioni e prima che si realizzino.

Allo stesso tempo, la Commissione prende atto del riscontro dei portatori di interessi in merito agli oneri amministrativi associati alla raccolta di dati riguardanti i contributi finanziari esteri ai fini delle notifiche delle concentrazioni a norma del regolamento. Nell'intento di dare risposta a tali riscontri, è probabile che la Commissione consideri eventuali adeguamenti dell'assetto procedurale per ridurre gli oneri amministrativi e agevolare la conformità, mantenendo nel contempo l'efficacia del regolamento.

La Commissione ribadisce inoltre il proprio impegno a garantire la trasparenza per quanto riguarda l'esecuzione del regolamento, anche mediante aggiornamenti delle Q&A, ulteriori note informative su temi chiave e la pubblicazione tempestiva di informazioni relative ai casi.

3.3. In merito alle notifiche nel contesto delle procedure di appalto pubblico

Come confermato dal riesame, la notifica preventiva nel contesto delle procedure di appalto pubblico è una componente importante del quadro del regolamento, che consente alla Commissione di individuare e affrontare le sovvenzioni estere potenzialmente distorsive anche nelle procedure di appalto pubblico di valore elevato. Allo stesso tempo, le prime esperienze nell'esecuzione del regolamento e i riscontri dei portatori di interessi sembrano indicare che gli obblighi relativi alla comunicazione dei contributi finanziari esteri, in particolare la compilazione del modulo FS-PP e il processo sottostante di raccolta delle informazioni, possono generare un onere sproporzionato per gli operatori economici.

Per rispondere a tali preoccupazioni, preservando nel contempo l'efficacia del regolamento, è probabile che la Commissione prenda in considerazione eventuali adeguamenti dell'assetto procedurale per ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese e agevolare la conformità.

Parallelamente, la Commissione continuerà ad adoperarsi per aumentare la conoscenza del regolamento e la conformità ad esso e per migliorare la trasparenza delle sue pratiche di

esecuzione, anche mediante attività di sensibilizzazione rivolte alle amministrazioni aggiudicatrici, agli operatori economici e ai professionisti. Inoltre approfondirà ulteriormente il dialogo con gli Stati membri mediante scambi periodici con i punti di contatto nazionali e il gruppo di esperti in materia di appalti pubblici disciplinati dal regolamento, al fine di garantire un'interpretazione uniforme degli obblighi previsti da tale regolamento in tutta l'Unione.

4. CONCLUSIONI

Il regolamento svolge un ruolo fondamentale nell'azione dell'Unione volta ad affrontare le distorsioni nel mercato interno provocate dalle sovvenzioni estere. L'obiettivo generale del regolamento, ossia prevenire le distorsioni nel mercato interno provocate dalle sovvenzioni estere, è ampiamente riconosciuto e rimane del tutto pertinente. Dagli esiti del riesame si evince l'importanza del regolamento e la conferma del fatto che esso è idoneo a individuare le concentrazioni e gli appalti pubblici ad alto rischio, come dimostrano la prassi decisionale della Commissione e le decisioni finali con impegni adottate a norma dei capi 3 e 4 del regolamento, come pure le indagini in corso, al momento della pubblicazione, nell'ambito della procedura d'ufficio.

Alla luce dei riscontri dei portatori di interessi, probabilmente la Commissione prenderà in considerazione eventuali adeguamenti della procedura prevista dal regolamento al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese e agevolare il rispetto del regolamento, mantenendone nel contempo l'efficacia.

La Commissione ribadisce il proprio impegno a dare esecuzione al regolamento ogniquale volta necessario per garantire condizioni di parità e proteggere il mercato interno da sovvenzioni estere distorsive.